

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1528

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale

(OSSICINI)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

e col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	10
Decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che si presenta è in parte reiterazione di precedenti, concernenti disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Innanzitutto, l'attuale decreto-legge opera, all'articolo 1, la reistituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, mediante l'unificazione degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.

Il Fondo è destinato alla erogazione dei contributi previsti dal citato testo unico sulle tossicodipendenze, agli articoli 127, 131, 132 e 134. I finanziamenti riguardano progetti di prevenzione e recupero elaborati da Amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie locali, soggetti privati e regionali; queste ultime possono accedere a contributi per progetti di formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati, per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Al fine di perseguire l'effettiva concretizzazione dei progetti, è stato altresì previsto che negli stessi progetti siano indicati i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire. All'articolo 1, comma 2, è stata altresì inserita la lettera f) contenente la previsione di una nuova tipologia di progetti, miranti all'attivazione di programmi di educazione alla salute che interesserà prioritariamente il mondo della scuola.

Nel comma 3 è stata prevista la possibilità di intervento, oltre che sulla tossicodipendenza, anche sulla alcooldipendenza correlata mediante la presentazione di progetti che possono essere presentati dagli

enti locali e dalle unità sanitarie locali. Il comma 4 contiene la modifica delle finalità dei progetti elaborati dai soggetti privati (tra cui le comunità terapeutiche ed affini), prevedendo l'intervento anche nella fase della prevenzione da attuarsi in raccordo con la programmazione dell'ente locale.

Il comma in esame prevede altresì che per i progetti di reinserimento lavorativo, ai fini dell'accesso ai contributi del Fondo, per le cooperative sociali, si prescinda dal requisito della iscrizione agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze essendo necessario e sufficiente il requisito della iscrizione agli appositi albi regionali istituiti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero in caso di mancata istituzione, al registro prefettizio nell'apposita sezione.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede i meccanismi contabili per l'erogazione dei contributi, che vengono trasferiti a livello locale mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio ovvero ai prefetti nella cui competenza ricadono gli interventi oggetto del finanziamento, in qualità di funzionari delegati. Oltre a ciò, la norma prevede verifiche contabili sulle procedure di erogazione, affidate alle ragionierie provinciali dello Stato, nonchè alle delegazioni regionali della Corte dei Conti.

Le procedure per la approvazione dei progetti sono dettate all'articolo 3. La individuazione dei termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti, è demandata ad apposito decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. All'esame istruttorio dei progetti provvede

la Commissione già prevista all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, eventualmente integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri rispettivamente interessati a seconda delle finalità del contributo, nonché da rappresentanti di regioni e comuni.

Con l'articolo 4, che introduce nuove disposizioni, si prevede il trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, a decorrere dall'anno 1996. L'ammontare del trasferimento è determinato nella misura del 25 per cento della disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; la quota verrà ripartita tra le regioni in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semi residenziali, alle sedi operative e ai programmi attivati nell'ambito del territorio regionale. È previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle regioni che non provvedono ai finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla emanazione del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale previsto al comma 1 dell'articolo 4.

Il trasferimento alle regioni viene previsto a decorrere dall'anno 1996 per permettere alle regioni stesse la necessaria organizzazione, sia per quanto attiene alle procedure di finanziamento, sia con riferimento agli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi. Nel caso in cui una regione non avesse, entro il 30 giugno 1995, completato dette attività di organizzazione, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può differire ulteriormente, per non più di un anno, il trasferimento delle somme.

A chiusura di ciascun esercizio finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione dalla quale risultino le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Sulla base di tali dati, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale formula proposte alla Conferenza Stato-regioni per l'elaborazione di criteri ed indi-

rizzi comuni da recepirsi in un atto d'intesa.

Con l'articolo 5 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, un nucleo operativo per la verifica degli interventi attivati sul territorio nei settori della tossicodipendenza. Il nucleo opera compiendo verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato per interventi di competenza dell'Amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto da nove qualificati esperti delle amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento per gli affari sociali, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza ed efficacia, permette di assolvere nel modo migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati sull'effettiva realizzazione dei progetti. Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al fine di garantire un opportuno e periodico rinnovamento, non possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e in tale arco di tempo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del terzo anno. Il coordinamento del nucleo è affidato, a turni annuali, ad un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

L'articolo 6 del decreto-legge rafforza ed affina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati venga effettuata secondo le corrette metodi-

che statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di riferimento per la collettività denominato «sportello per il cittadino», in analogia con quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza ed indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

Infine, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre. La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione al Parlamento.

Nell'articolo 7 viene modificato l'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, ove si prevede la possibilità di dare in uso immobili dello Stato a enti locali, unità sanitarie locali e centri privati autorizzati e convenzionati, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. L'articolo 7 prevede che in sostituzione degli enti privati autorizzati e convenzionati detta possibilità sia conferita agli enti iscritti agli albi regionali istituiti dall'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze.

Viene altresì aggiunto all'articolo 129 del più volte citato testo unico sulle tossicodipendenze il comma 3-bis, che prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato, ad enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma prevede che i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi siano conferiti mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso i SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno. Il comma 4 si riferisce al personale dei SERT diverso da quello apicale e ricomprende tutte le figure previste in organico (psicologi, operatori sociali ecc.). Per essi non è previsto un concorso *ad hoc*, ma vengono tutelate le professionalità acquisite mediante attribuzione di punteggio preferenziale. Si introduce altresì un'ulteriore corsia preferenziale per il personale attualmente in servizio presso i SERT in regime di convenzione: per detto personale è previsto un ulteriore aumento di punteggio.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994 gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198.000.000.000 (tabella C della legge finanziaria per l'anno 1994), di cui al citato capitolo (2966 - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga) sono stati destinati lire 196.600.000.000.

Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3, comma 2. - Per quanto concerne la commissione di cui al comma 2, alla relativa spesa si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 800.000.000 già previsto nell'articolo 127, comma 10, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

I criteri di utilizzo della somma predetta andranno rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990, n. 162, in considerazione dell'aumentato numero dei componenti e della possibilità per la commissione di usufruire, per le attività di segreteria, delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali. Ferma restando, si ribadisce, la previsione di lire 800.000.000 di spesa, che appare congrua considerato anche quanto sopra esposto, è sembrato opportuno rimettere ad un decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione di compensi dovuti ai componenti, e di conseguenza le somme che residuano per le altre necessità.

I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5, comma 6. - Il numero dei componenti del nucleo di verifica è stato portato a 15, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5. L'incremento di un membro non implica, tuttavia la necessità di ulteriori spese, giacchè gli oneri possono così essere rimodulati, a partire dall'anno 1995.

a) compensi annui per 6 esperti da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1988,

L. 24.000.000 x 6 = 144.000.000;

b) trasferte dei componenti il nucleo per verifiche e consulenze *in loco* (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione):

costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 871.700 (viaggio aereo lire 460.000; indennità di missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 365.000)

numero dei componenti il nucleo: 15;

numero medio di trasferte annue per ciascun componente: 21;

da cui: lire 871.000 x 15 x 21 = 274.585.500

da arrotondarsi a lire 276.000.000.

Riepilogo:

Compensi per esperti.....	L. 144.000.000
Trasferte	L. 276.000.000
Totale ...	L. 420.000.000

Articolo 6, comma 1, lettera c). - La norma incide sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione fino a lire 10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale per le campagne informative di prevenzione della droga. Con la modifica di che trattasi, la quota di un decimo di tale finanziamento viene impegnata per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali, di uno «sportello del cittadino».

La destinazione, quantificabile fino ad un massimo di 2 miliardi di lire, è congrua, tenuto conto delle seguenti finalità e necessità dello sportello, che nel primo anno comprendono anche gli oneri di primo impianto:

a) *impianto e gestione di un sistema informativo*. - Il sistema informativo comprende l'attivazione e la gestione di un *server* di rete, otto stazioni di lavoro, *software* di base, installazione della rete, gestione ottica di documenti e *software* operativo, per un importo complessivo di lire 800.000.000;

b) *mobili e attrezzature*. - Occorre prevedere l'arredo per otto posti di lavoro nonchè il materiale di cancelleria, per un importo di lire 300.000.000;

c) *spese telefoniche*. - Si riferiscono alle spese relative all'impianto telefonico interno, nonchè alle spese derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di «numeri verdi» a disposizione del cittadino, per un importo di lire 600.000.000;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) *materiale informativo*. - Sono previste la produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale informativo, il cui costo è quantificato in lire 300.000.000 annui.

Riepilogo per il primo anno di applicazione:

Sistema informativo	L. 800.000.000
Mobili e attrezzature	» 300.000.000
Spese telefoniche	» 600.000.000
Materiale informativo.....	» 300.000.000
	<hr/>
Totale ...	L. 2.000.000.000

Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.

Articolo 8. - Occorre specificare che il decreto-legge in esame ha avuto numerose reiterazioni dal 1993 ad oggi e che, in vigore dei precedenti decreti, l'Amministrazione della sanità ha già proceduto all'espletamento di concorsi in numerose USL; le spese per l'incremento del personale hanno trovato copertura, come si legge nella relazione tecnica originaria, nelle previsioni di specifici finanziamenti contenute nell'articolo 11, comma 4, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il decreto-legge, approvato dalla Camera nel testo originario, non prevede alcun onere ulteriore rispetto a quelli preesistenti; infatti non contiene deroghe ai generali divieti di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sanciti da varie leggi entrate in vigore dopo i primi decreti-legge (susseguitisi, si ribadisce, a partire dal 1993), cioè introdotti dopo l'espletamento dai concorsi, ed in particolare non derogano a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Ciò impedirà, pertanto, lo svolgimento, in futuro, di ulteriori procedure concorsuali e nuove assunzioni; dell'esistenza del divieto, peraltro, la stessa Camera si mostrò consapevole esaminando emendamenti che esplicitamente prevedevano, per il caso di specie, deroghe al blocco delle assunzioni: tali emendamenti non furono, tuttavia, approvati dall'Aula ed allo stato va quindi escluso che, per il futuro, possano esservi nuove assunzioni e nuovi oneri.

Si tratta infatti di organici determinati in forza della regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa, contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato, invece che con concorso

pubblico, determina anzi un contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta entità, trattandosi di una procedura semplificata che non comporta gli oneri connessi con una molteplicità di partecipanti.

In conclusione, dunque, non sussistono problemi di ordine finanziario, giacchè le assunzioni già effettuate ricevono la copertura già segnalata e non esistono ulteriori oneri per il futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, e 16 gennaio 1995, n. 19.

Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1995.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previ-

denza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per

l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Articolo 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Articolo 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per

la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Articolo 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Articolo 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta dalla commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 mi-

lioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Articolo 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Articolo 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 9.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995.

SCALFARO

DINI - OSSICINI - FANTOZZI - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

